

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 845

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLETTI e FORMISANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2001

Modifica alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 14 febbraio 1992, n. 185, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale per far fronte ad eventi calamitosi nel settore dell’agricoltura necessita di alcune modifiche al fine di adeguare la normativa alle reali esigenze degli imprenditori agricoli colpiti da calamità naturali ed al fine di definire meglio l’individuazione delle aziende rientranti nei benefici della stessa norma.

Tale necessità nasce principalmente da tre fattori:

– la somma prevista quale contributo non garantisce affatto l’agricoltore né dal punto di vista economico, né risarcitorio, per il prosieguo della stessa attività agricola,

visti i notevoli costi di gestione che oggi ha l’attività agricola;

– il contributo fisso non copre affatto gli enormi costi di gestione che sopporta un’azienda agricola organizzata;

– il contributo-risarcimento deve essere definitivamente riferito all’azienda agricola nel suo complesso, come previsto e disciplinato dalle norme civilistiche.

Pertanto, onorevoli colleghi, su questa base pongo alla vostra attenzione le modifiche della citata normativa, al fine di renderla adeguata alle reali esigenze del mondo imprenditoriale agricolo.

Le modifiche tenderanno ad eliminare le problematiche esposte e a raggiungere i tre obiettivi sopra descritti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, non dipendente né prevedibile dalla volontà umana, alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, individuate le aziende colpite ed individuati i danni causati, deliberano entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall’articolo 3 e la relativa richiesta di spesa»;*

b) all’articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito danno non inferiori al 30 per cento della produzione linda vendibile, esclusa quella zootecnica.*

Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all’assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all’articolo 9, comma 2.

Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da prece-

denti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell’annata agraria»;

2) al comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 2.200 euro ad ettaro per colture comuni e fino a 2.600 euro ad ettaro per colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalità di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088»;

c) all’articolo 9, comma 7, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».